

STATUTO

L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERONA VR VIA PIRANDELLO 35

Numero REA: VR - 217532

Codice fiscale: 02092240239

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

presente sesta e ne ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 18,30.
F.to: Righetti Francesco - Riccardo Bidello (L.S.).

Allegato "A" rep.4432/2240

S T A T U T O

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione, denominazione sociale, sede

In conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità, è costituita con sede in Verona, la Cooperativa Sociale con la denominazione "**L'Albero Cooperativa Sociale Onlus**", nata nel 1988 da Centro A.Bi.Emme.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3 - Scopo sociale

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata. La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1, lett. b), ovvero attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, con-

tinuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale. In riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera b) della L. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo potranno essere soci della cooperativa anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o integrazioni; tali soggetti dovranno rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, ovvero altra percentuale minima prevista dalla legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto: attività di servizi di formazione, consulenza e di assistenza, anche in collegamento con le strutture pubbliche, nei settori pedagogico - psicologico - educativo - didattico - ricreativo - culturale - sanitario - riabilitativo, rivolto ai minori fin dalla primissima infanzia, ai giovani, agli adulti, anziani, famiglie e persone extracomunitarie, in agio e disagio fisico, psichico, sociale, familiare, economico.

In particolare, al fine di raggiungere gli scopi sopra indicati la cooperativa, con riferimento alla lett. a) dell'art. 1 della legge n. 381/91 potrà:

- progettare, organizzare e promuovere attività di formazione e consulenza anche a favore di terzi nell'ambito delle attività e dei servizi sociali, assistenziali, sanitari, culturali, educativi e riabilitativi per minori, giovani, adulti, anziani e famiglie;
- progettare, gestire servizi e attività di supporto a donne vittime di violenza e a uomini che hanno agito violenza;
- progettare e gestire servizi nei settori pedagogico, psicologico, educativo, didattico, socio-sanitario, assistenziale, sanitario;
- favorire l'educazione e l'istruzione anche a mezzo di corsi di insegnamento;
- svolgere attività psicoterapeutica nei confronti di minori, giovani, adulti, anziani e famiglie;
- progettare, organizzare, gestire strutture residenziali e semi-residenziali anche in collegamento con le strutture pubbliche competenti, per i minori, giovani, adulti, anziani e famiglie.

Con riferimento alla lett. b) e per meglio rispondere agli interventi della lett. a) potrà gestire attività agricole, produttive, commerciali e di servizi in diversi settori

purché volti all'inserimento di giovani e adulti in situazioni di svantaggio. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: gestire negozi, ristoranti, bar; fornire servizi nel settore turistico, gestire strutture ricettive, alberghiere, complementari ed extra alberghiere o comunque attività inerenti servizi di turismo giovanile; svolgere attività agricole, in particolare di agricoltura sociale; fornire servizi nel settore delle pulizie, della logistica e della manutenzione del verde; gestire attività produttive ed artigianali in qualsiasi settore.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti ai medesimi; nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a)** stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati, concorrere ad appalti per lo svolgimento di ogni attività di cui all'oggetto sociale;
- b)** assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- c)** concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d)** dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e)** la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f)** la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa e si propone altresì di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

Soci

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa coloro che ne condividono gli scopi e che per la loro attitudine e specializzazione professionale diano un contributo costruttivo al raggiun-

gimento degli scopi della cooperativa, sia come soci cooperatori che volontari. I soci cooperatori previsti in qualità di elementi tecnici ed amministrativi devono essere nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Nella sezione della cooperativa destinata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di cui sarà tenuta distinta e separata contabilità amministrativa, la cooperativa si impegna all'inserimento di almeno il 30% di persone in situazione di svantaggio previste dall'art. 4 Legge 381/91 e successive integrazioni.

La cooperativa potrà comunque avvalersi della collaborazione lavorativa di dipendenti, consulenti, prestatori d'opera, qualora particolari esigenze professionali, organizzative o vincoli legislativi lo richiedano.

Possono essere altresì socie le persone giuridiche, gli enti e gli organismi che operano in settori affini o di interesse della cooperativa e che intendono operare per il finanziamento e lo sviluppo delle attività della medesima. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. I soci si suddividono in soci cooperatori e soci sovventori.

I soci cooperatori si distinguono in:

a) soci lavoratori, ovvero coloro che stabiliscono con la propria adesione o, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti e secondo le modalità previste in apposito regolamento. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano attività in concorrenza con gli interessi della Cooperativa, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) soci in formazione, ovvero coloro che sono ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione oppure nella prospettiva di un loro inserimento lavorativo nella Cooperativa. I soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo massimo di 5 anni, egli è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci lavoratori. La Cooperativa stabilisce con apposito regolamento interno i termini, i meccanismi specifici e le procedure di verifica da espletarsi prima della scadenza quinquennale;

c) soci volontari, ovvero coloro che operano gratuitamente all'interno della cooperativa, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

I Soci volontari non possono comunque superare i parametri previsti dalla Legge n. 381/92, art. 2 e successive integrazioni. I Soci volontari sono iscritti in un'apposita

sezione del Libro Soci.

È fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro sia autonomo che subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio Lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.

Art. 6 - Ammissione a socio, modalità e dettagli

Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ed intende essere ammesso alla cooperativa, deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche;
- b) denominazione, sede, legale rappresentante, data di costituzione e copia della deliberazione dell'organo competente a presentare la domanda d'ammissione - per i soci non persone fisiche;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) l'indicazione dell'apporto che s'intende dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;
- f) l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 34 e 35 del presente Statuto.

Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio su domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare se trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.

La delibera di ammissione, dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare la quota sottoscritta. Non adempiendosi tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-

glio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali;
- b) ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed idonee al raggiungimento degli scopi della società in relazione alle singole gestioni sociali;
- c) al versamento della quota sottoscritta.

Il contenuto di tali obblighi, le modalità di adempimento e le sanzioni per inadempimento saranno stabilite in appositi regolamenti da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Ogni socio è comunque responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alla quota sottoscritta.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 9 - Morte, Recesso, Esclusione

La qualità di socio si perde per morte, estinzione (per il socio diverso da persona fisica), recesso o esclusione.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dal codice civile, il socio può recedere, previo preavviso conforme a quanto stabilito dal CCNL di Lavoro adottato dalla cooperativa, quando non intenda proseguire nelle attività di lavoro nell'ambito della cooperativa stessa o non si trovi più in condizione di partecipare agli scopi sociali.

In nessun caso il recesso può essere parziale.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla cooperativa.

Il Socio può ricorrere alla procedura di conciliazione di cui all'art. 34 dello Statuto entro 60 giorni, quando riceva comunicazione del Consiglio di Amministrazione che contesti la legittimità del recesso.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto so-

ziale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società e se comunicato almeno tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio in corso, ma, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Esclusione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che non osservi le prescrizioni degli organi della società adottate in attuazione dei programmi;
- b) che senza giustificato motivo sia moroso nei versamenti della quota;
- c) che svolga attività in concorrenza o contraria agli scopi sociali, salvo espressa autorizzazione;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;
- e) nel caso di mancato pagamento della quota sottoscritta (art. 2531 c.c.);
- f) nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, c.c., in particolare per la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo;
- g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'ammissione, in particolare a seguito di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro:

- subordinato:

- 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
- 2. per mutuo consenso;
- 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
- 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 5. per perdita dell'appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- 6. per licenziamento collettivo;

- diverso da quello subordinato:

- 1. per mutuo consenso;
- 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
- 3. per inadempimento contrattuale non di scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
- h) che sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- i) negli altri casi previsti dallo statuto.

L'esclusione è debitamente comunicata al Socio, con raccomandata, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 34, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto so-

spensivo del provvedimento di esclusione.

Art. 12 - Diritti dei soci in ordine alle quote sociali

I soci receduti o esclusi nonché gli eredi dei soci defunti e gli aventi causa dai soci estinti hanno diritto:

a) al rimborso della quota da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della stessa aumentata delle rivalutazioni eventualmente compiute nei limiti previsti dalla legge;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui sopra per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di 180 giorni dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate ai commi precedenti, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fondi di riserva indivisibile.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui cessa il rapporto sociale. In ogni caso essa non potrà superare il valore nominale della quota posseduta (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale). Il pagamento dev'essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto, ferma restando la decadenza di cui sopra.

Art. 13 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001 e successive modifiche, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-

blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art.14 - Soci "sovventori"

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun "socio sovventore" sarà attribuito 1 voto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci operatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

In ordine a recesso ed esclusione si rinvia agli articoli 10, 11 e 12. Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" sarà maggiorato, rispetto a quello dei "soci operatori", nella misura massima consentita dalla legge. I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Gli amministratori scelti tra i soci sovventori non devono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto

alle quote degli altri soci. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello degli altri soci. Il rapporto con i "soci sovventori" dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Patrimonio e Bilancio

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 14, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 punto f) del presente Statuto;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, comma 1, Legge 59/92;
- d) dalla riserva legale costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- e) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- f) da fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di dotazione e similari;
- g) da eventuali fondi mutualistici sociali.

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale.

Art.16 - Quote sociali

Le quote di capitale sociale sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

La cessione delle quote non potrà avere luogo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea nei termini di legge e dovrà dimostrare con esattezza ed evidenza lo stato dell'attività e passività dell'azienda sociale nonché indicare, nella relazione del Consiglio di Amministrazione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

I dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, dovranno essere riportati separatamente.

Art. 18 - Destinazione degli utili

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a)** il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile;
- b)** ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
- c)** ai soci cooperatori come remunerazione del capitale sociale nei limiti delle leggi vigenti, salvo che l'assemblea ne decida la devoluzione ai fondi di cui all'art. 14;
- d)** a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci cooperatori aumentato del 2%;
- e)** ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni per i soci lavoratori), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
- f)** un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma - ad esclusione dei punti a) e b) - la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva straordinaria indivisibile, salvo l'obbligo di cui all'art. 2545-quinquies, comma 2, c.c..

In particolare, la Cooperativa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b)** non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società né allo scioglimento della stessa;
- c)** dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di perdita

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i Soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea dev'essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni, ove nominato, dell'Organo di Controllo; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'Organo di Controllo devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

Organi Sociali

Art. 20 - Assemblee dei soci - convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, che deve essere affisso nella sede e da far pervenire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal Libro dei Soci, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quindi anche mediante fax o posta elettronica.

L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano rispettate le condizioni di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea avrà luogo almeno ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazione del bilancio consolidato. In tal caso il Consiglio di Amministrazione precisa le ragioni della dilazione nella relazione sulla situazione della cooperativa e sull'andamento della gestione.

Inoltre l'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei Soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 21 - Competenze

E' di competenza dell'assemblea dei soci:

- a)** approvare il bilancio d'esercizio e, se del caso, anche quello preventivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione, sentita quella dell'Organo di Controllo che dovrà anch'essa indicare i criteri seguiti dal Consiglio nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- b)** decidere per la destinazione degli utili;
- c)** procedere alla nomina delle cariche sociali di sua competenza; in particolare alla nomina dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d)** determinare il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo e deliberare la ripartizione degli avanzi

netti a norma di statuto e di legge;

e) deliberare sulla responsabilità di Consiglieri e Organo di Controllo;

f) approvare i regolamenti interni; deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro; L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tuttavia l'assemblea convocata per modificare lo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e, in seconda, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le relative deliberazioni saranno comunque adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 22 - Diritti di voto dei soci

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un solo voto, quale che sia la quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore o componente dell'Organo di Controllo, ma con diritto di voto, mediante delega scritta che deve essere presentata prima dell'inizio della riunione. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro socio.

Art.23 - Modalità di svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario scegliendo anche fra i non soci.

La forma delle votazioni è stabilita dall'assemblea. Il voto è palese, salvo che per le nomine delle cariche sociali.

Delle riunioni delle assemblee dovrà essere redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non sono intervenuti, purché prese in conformità alla legge ed allo statuto.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di sette, eletti tra i soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione provvederà ad eleggere scegliendoli fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Il Consiglio nominerà inoltre il segretario, scegliendolo anche fra i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire comitati tecnici precisandone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 25 - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Organo di Controllo, qualora nominato, anche su domanda motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta normalmente a mezzo avviso da recapitarsi tramite fax, e-mail o raccomandata a mano, a tutti i Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza a mezzo telegramma o altro mezzo equivalente da recapitarsi almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si ritengono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei membri. I consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica, quando rappresentino la minoranza, vengono provvisoriamente sostituiti dal Consiglio di Amministrazione, tra i nominativi raccolti sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

La nomina di tali Consiglieri verrà sottoposta all'assemblea successiva che provvederà alla conferma o alla sostituzione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 26 - Deliberazioni

Le delibere del Consiglio sono normalmente prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente o da chi lo rappresenta e dal segretario.

Art. 27 - Competenze

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente statuto per la gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri Consiglieri. Oltre a quanto stabilito dalla legge, non possono essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici. I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

I Consiglieri, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 28 - Il Presidente - il Vice Presidente

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente ed in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente.

Essi potranno altresì delegare la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti, nonché per gruppi o categorie di atti.

Art. 29 - Organo di controllo e revisione legale dei conti
Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutua-

listica.

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 30 - Azione sociale di responsabilità esercitata da soci

Per l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo si rinvia alle norme di legge in materia.

Modifiche - scioglimento - liquidazione

Art. 31 - Modificazioni

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 32 - Scioglimento

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato: quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno i tre quinti dei Soci presenti e rappresentati in un'Assemblea convocata espressamente allo scopo.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

L'intero patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai Soci, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della L. n. 59/92.

Art. 33 - Requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche previste dal presente articolo, nonché dagli artt. 15 e 18, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Clausola compromissoria

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci la-

voratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art. 35 - Clausola arbitrale

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

Art. 36

I regolamenti interni redatti dagli amministratori andranno in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e saranno obbligatori e vincolanti per tutti i soci.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia, nonché le leggi generali sulla cooperazione.

F.to: Righetti Francesco - Riccardo Bidello.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..